

STATUTO

SILFS—SOCIETÀ ITALIANA DI LOGICA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE

Statuto della SILFS approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati e delle Associate il 13 Novembre 2023.

TITOLO PRIMO

Costituzione – Sede – Durata – Scopo – Oggetto

Art. 1. Costituzione

È costituita l'Associazione Culturale senza scopi di lucro denominata “SILFS – Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze”, Associazione di Promozione Sociale (APS).

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'interesse generale ai sensi dell'art 5 Dlgs 117/2017, così come modificato dall'art 3 del Dlgs 105/2018.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2. Sede e durata

La SILFS ha sede e domicilio legale presso un domicilio del presidente in carica. Ai fini della sua prima iscrizione al RUNTS viene indicata quale sede del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, via S. Andrea 34, Università di Urbino. L'associazione potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3. Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di interesse generale di cui al D.Lgs 117/2017 a favore dei/lle propri(e) associati/e o di terzi, si prefigge lo scopo di favorire la diffusione della logica e della filosofia della scienza in Italia, anche mediante il:

- a) promuovere e favorire ricerche, studi, incontri nazionali ed internazionali sulla logica e sugli aspetti filosofici del pensiero scientifico, in tutte le sue articolazioni;
- b) curare pubblicazioni;
- c) attribuire borse di studio;
- d) cooperare con altre Istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni;
- e) aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i suoi.

f) promuovere la formazione dei/delle docenti e studenti/esse delle scuole di ogni ordine e grado relativamente allo studio della logica e della filosofia della scienza.

g) Promuovere la partecipazione dei/delle docenti delle scuole di ogni ordine e grado alle attività dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.

La SILFS cura gli interessi della filosofia della scienza e della logica in Italia anche tramite la partecipazione alla Consulta Nazionale di Filosofia.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali in conformità alle disposizioni contenute all'art 7 d.lgs. 117/2017, che ove non previste dallo Statuto saranno eventualmente individuate dal Consiglio Direttivo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei/delle propri(e) associati/e o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è costituita in base a quanto richiesto dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR e dal comma 7 dell'articolo 4 del DPR 633 del 1972, per cui:

a) il rapporto associativo è regolato secondo una disciplina uniforme e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed essendo prevista, come in prosieguo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

b) l'eleggibilità degli organi amministrativi è libera e il voto è informato al principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Sono, altresì, previste la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

TITOLO SECONDO

Associate e associati – Ammissione, diritti e obblighi

Art. 4. Associate e associati

Il numero di associate e associati è illimitato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La qualità di associate e associati della SILFS è del tutto compatibile con la partecipazione o l'affiliazione ad altre società filosofiche.

L'Associazione è aperta a tutte/i coloro che sono interessati alla logica e alla filosofia della scienza e alla realizzazione delle finalità e ne condividano lo spirito e il metodo di indagine.

Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, s'impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra le associate e gli associati dell'Associazione stessa.

Le associate e gli associati collettivi sono tenuti a indicare all'Associazione la persona che li rappresenta e le eventuali modificazioni riguardo a detto rappresentante.

Fanno parte della SILFS come associate e associati sostenitori tutti coloro che—persone fisiche, persone giuridiche, altri enti di qualsiasi tipo e natura—sostengono la SILFS attraverso contributi finanziari o culturali di appropriata entità, o coloro che intendono perseguire le finalità della SILFS pur partecipando saltuariamente alle sue attività. Tale qualifica è conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. Ammissione degli associati e delle associate

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci/e individuali, i quali hanno diritto di voto nelle Assemblee;

- b) Soci collettivi, che sono Enti o Società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. Ogni Associata/o collettivo/a ha diritto ad esprimere un voto nelle Assemblee.

Ogni Associata/o deve versare ogni anno una quota associativa. L'importo delle quote associative di entrambe le categorie dei/le Soci/e ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. All'interno di ogni categoria il Consiglio direttivo può diversificare le quote.

La qualifica di Associata/o si ottiene:

- a) nel caso di Associata/o individuale, dietro presentazione di una domanda scritta indirizzata al Presidente o al Segretario, corredata da curriculum e con l'indicazione di due Soci/e presentatori/trici in regola con il pagamento delle quote; la domanda deve essere approvata dal Consiglio Direttivo anche solo in via telematica.
b) nel caso di Associata/o collettivo, previa decisione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associata/o si perde:

- a) a seguito del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per un numero di anni stabilito dal Consiglio Direttivo;
b) per gravi atti contrari allo spirito e alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

La qualità di Associata/o non è trasmissibile. I Soci/le socie che abbiano receduto o siano stati radiati non possono riprendere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati e le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6. Diritti di associate e associati

Le associate e gli associati hanno il diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, seguendo apposito Regolamento;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione. Al riguardo, l'associata/o che vuole controllare i libri associativi dovrà farne richiesta scritta o tramite PEC al Consiglio Direttivo, che comunicherà le modalità di accesso di volta in volta idonee a garantire che i libri non vengano alterati o danneggiati.

Art. 7. Doveri di associate e associati

Le associate e gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

In caso di diniego del Consiglio Direttivo l'interessato avrà diritto, nei quindici (15) giorni successivi, di presentare reclamo sul quale delibererà un comitato composto da tre soci/e non appartenenti al Consiglio Direttivo e di volta in volta sorteggiato tra coloro che abbiano dato disponibilità in tal senso.

La qualifica di associato o associata è intrasmissibile per atto tra vivi o *mortis causa*. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal(la) corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di una delegata o un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'accettazione di nuove associate e nuovi associati è subordinata al versamento della prima quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. L'elenco delle associate e degli associati è custodito presso la Presidenza dell'Associazione, periodicamente aggiornato e reso pubblico compatibilmente con il GDPR sulla privacy.

La qualità di associato/a alla SILFS viene meno o in seguito a decesso, recesso, decadenza da morosità, esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha efficacia dal momento della ricezione.

Il diritto di recesso è libero ma non estingue gli obblighi di natura pecuniaria già maturati a carico dell'associato.

Decade per morosità chi non abbia provveduto al pagamento della quota associativa per almeno tre (3) anni consecutivi. Associate e associati in situazione di morosità non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Un'associata o un associato può essere escluso con delibera motivata per decisione dei 2/3 dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo quando contravvenga in maniera grave alle disposizioni dello Statuto, o quando tenga un comportamento professionale che pregiudichi il buon nome della SILFS. L'esclusione è sospesa su richiesta dell'interessata o dell'interessato da presentarsi entro quattro settimane dalla notifica, fino alla decisione definitiva dell'Assemblea che può annullare l'esclusione a maggioranza.

La perdita della qualifica di associato/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO TERZO

Gli Organi

Art. 8. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea delle associate e degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la/il Presidente; la/il Vice-Presidente;
- d) la/il Tesoriera/Tesoriere;
- e) la Segretaria/il Segretario
- f) la/il Revisore/a dei Conti, ove obbligatori per legge.

Art. 9. Assemblea delle associate e degli associati

L'Assemblea delle associate e degli associati è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutte le associate e gli associati ed è governata dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli associati e le associate in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun/a associato/a può farsi rappresentare da altro/a associato/a, conferendo allo/a stesso/a delega scritta.

Art. 10. Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce dietro deliberazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate e degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla metà più uno delle associate e associati presenti o rappresentati/e. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, fissata quest'ultima il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- a) all'emanazione delle direttive generali sull'attività della SILFS;
- b) all'approvazione della relazione sull'attività, del bilancio e del rendiconto annuale della gestione;
- c) all'elezione a scrutinio segreto del/la Presidente e del Consiglio Direttivo, del/la Revisore/a dei Conti;
- d) su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente per via telematica con lettera indirizzata a tutti i Soci con almeno 20 (venti) giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in territorio italiano. L'assemblea può essere in via telematica.

Art. 11. Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei/le Soci/e in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all'Assemblea in seconda convocazione. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci; in questo secondo caso, la convocazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. La convocazione per le Assemblee Straordinarie deve essere inviata telematicamente a tutti i/le Soci/e con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno.

In mancanza di tali formalità l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi sia rappresentata la totalità dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delle associate e degli associati può deliberare anche sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in territorio italiano. Le adunanze dell'assemblea possono avvenire anche mediante audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli/le intervenuti/e, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti/e gli/le intervenuti/e abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12. Diritto di voto nell'Assemblea

Hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono maggiori d'età e sono iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro degli/delle Associati/e e che siano in regola con il pagamento della quota associativa almeno dei due anni precedenti quello dell'assemblea votante, a meno che non siano soci/e da minor tempo, nel qual caso devono essere in regola dalla data in cui sono diventati/e soci/e. A ciascun Associato/a spetta un solo voto. Gli/le Associati/e potranno farsi rappresentare da altri/e Associati/e mediante delega individualmente sottoscritta; l'Associato/a non potrà comunque rappresentare per delega più di due altri/e associati/e.

Art. 13. Requisiti per le cariche associative

Possono rivestire le cariche sociali tutti gli associati e le associate:

- che sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa ai due anni precedenti in cui si svolge la carica elettiva, a meno che non siano soci/e da minor tempo, nel qual caso devono essere in regola dalla data in cui sono diventati/e soci/e.
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di esclusione.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di dieci (10) membri (il/la Presidente più nove consiglieri) scelti tra i/le Soci/e, eletti/e a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Per l'elezione del/della Presidente ogni Associata/o può esprimere un solo voto. Nella prima votazione risulta eletto il/la Associata/o che ottiene la metà più uno dei voti espressi; se nessuno raggiunge un tale risultato si procede a un ballottaggio tra i/le due Soci/e più votati.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo ogni Associata/o può esprimere cinque (5) preferenze. Sono eletti i/le nove (9) Soci/e più votati/e. A parità di suffragi prevale il/la Candidato/a anagraficamente più giovane.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all'Assemblea dei/delle Soci/e.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un/a Vice Presidente, e sia tra gli/le Associati/e, sia eventualmente all'esterno dell'Associazione, le seguenti cariche:

- a) Tesoriere/a;
- b) Segretario/a.

Nel caso in cui il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a non facciano già parte del Consiglio Direttivo, essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 15. Consiglio Direttivo – Convocazione e compiti

L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno la metà dei suoi membri e uno di essi sia il/la Presidente o il/la Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in via telematica almeno due volte l'anno su convocazione del/la Presidente o su richiesta di almeno cinque membri dello stesso. Le decisioni si prendono a maggioranza semplice di voti e in casi di parità prevale il voto del/la Presidente o del/la Vice-Presidente che lo/la sostituisce. Le adunanze del Consiglio possono avvenire anche mediante audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il/la presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti/e che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all'oggetto sociale e prende le deliberazioni relative; approva le domande di ammissione dei Soci; stabilisce le quote annuali di associazione; promuove la costituzione di gruppi di interesse e commissioni, di cui ai seguenti Art. 17 e 21; redige il bilancio preventivo; presenta all'Assemblea il rendiconto annuale della gestione; vigila sull'osservanza dello Statuto.

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17. Gruppi di interesse

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di formazione di "gruppi di interesse". Ogni gruppo di interesse, essendo finalizzato alla realizzazione di uno o più specifici progetti, ha durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. Il/La Coordinatore/trice di ciascun gruppo di interesse può partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discute delle attività del gruppo.

Art. 18. Il/La Presidente

Il/La Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza dell'Associazione, coordina l'attività sociale, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

Egli ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al/la Presidente e, in sua assenza, al/la Vice-Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione in sede civile, amministrativa e processuale, con facoltà di nominare procuratrici o procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il/La Presidente può avvalersi delle competenze su specifici temi o progetti di uno o più soci i quali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva. La nomina di tali soci, proposti dal/la Presidente, viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il/La Vice-Presidente coadiuva il/la Presidente nell'espletamento dei compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

Art. 19. Tesoriere/a

Il/La Tesoriere/a cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), e ha facoltà di utilizzare e gestire i conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a quella del Presidente.

Art. 20. Segretario/a

Il/La Segretario/a tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell'Associazione. Si occupa della normale corrispondenza.

Art. 21

I/Le Consiglieri/e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di indisponibilità di qualcuno/a di essi/e, diverso dal/la Presidente, il Consiglio provvederà a reintegrarsi cooptando altri/e Soci/e. Le dimissioni del/la Presidente comportano anche quelle del Consiglio Direttivo e la convocazione entro sessanta giorni di un'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche.

Qualora si verificano le circostanze che rendono obbligatoria la nomina dei/le revisori/e dei conti, oppure nel caso che l'Assemblea decida a maggioranza di nominarli, l'Organo di controllo sarà composto da un/a Revisore/a Unico/a o da un Collegio composto da tre Revisori/e.

I/Le Revisori/e durano in carica per due (2) esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Sia il Consiglio Direttivo, sia l'Assemblea delle associate e degli associati possono istituire commissioni con compiti speciali. Possono partecipare ai lavori di queste commissioni anche persone o enti non associati alla SILFS. Il/la Presidente di una tale Commissione deve essere associato/a per tutta la durata di attività della Commissione. Sull'attività di queste Commissioni viene presentato all'Assemblea delle associate e degli associati un rapporto da parte del/la Presidente o, su suo incarico, da parte del/la Presidente in carica della commissione.

TITOLO QUARTO

Art. 22. L'esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'Assemblea approva ogni anno il bilancio che potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa fino a quando i ricavi dell'Associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate rientrano nei limiti di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23. Patrimonio e gestione finanziaria

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di associazione;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle liberalità in favore dell'Associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite.

I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro due mesi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

La SILFS agisce senza fini di lucro e persegue scopi che non sono in prima istanza specificamente economici. Le associate e gli associati della SILFS non hanno alcuna partecipazione agli utili e nella loro qualità di associati e associate non ricevono alcun altro sussidio per mezzo dell'Associazione. Non vanteranno comunque alcun diritto sul patrimonio della SILFS.

Eventuali ricavi possono essere impiegati solo per gli scopi statutari. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei/le Soci/e, sono di proprietà dell'Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere fatto dal Presidente nel nome generico dell'Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

TITOLO QUINTO

Scioglimento dell'Associazione e clausola finale

Art. 24. Scioglimento e liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 Codice Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 25. Clausola finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legge in materia.

Il Presidente

Prof. Vincenzo Fano

Il Segretario

Dott. Claudio Ternullo